

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che da qualche tempo giungono a coppie appena sposate richieste di compilazione di un questionario da parte del comando della guardia di finanza;

per tale questionario le persone « neo-sposate » sono invitate a compilare il foglio « in base alle prestazioni effettivamente ricevute in occasione della celebrazione del loro matrimonio e dei pagamenti effettuati »;

nel questionario in oggetto si devono indicare l'ammontare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio ricevute per il matrimonio (acquisto abiti, pranzo nuziale, acquisto bomboniere, acquisto fiori, servizio fotografico); tutto ciò naturalmente con fattura od altra documentazione allegata;

nel modulo si devono specificare anche le modalità di pagamento, allegando eventuale documentazione bancaria;

il comando della guardia di finanza scrive che tale richiesta viene formulata ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

appare incredibile all'interrogante un siffatto questionario nei confronti di liberi cittadini che hanno deciso di sposarsi;

pare all'interrogante una violazione della *privacy* —:

se non intenda accertare la regolarità di tale questionario, e se non ritenga opportuno deviare l'interesse del comando della guardia di finanza su altri tipi di controllo per eventuali evasioni fiscali, magari (e sicuramente) ben più urgenti e gravi di quello succitato. (5-05209)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 10 del 1994 ha previsto l'istituzione del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena sul territorio del comune stesso;

con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996 è stato istituito l'ente parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

con decreto del 13 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente è stato nominato il comitato di gestione provvisoria del parco stesso composto da numero undici persone, cinque designate dal comune della Maddalena, sei, fra essi il presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, e gli altri cinque rispettivamente dal ministero dell'ambiente, dal ministero per le politiche agricole, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle associazioni scientifiche e dalle associazioni ambientaliste;

in tale comitato i rappresentanti del comune della Maddalena sono in minoranza;

pertanto coincidendo il parco nazionale della Maddalena con il territorio del comune della Maddalena il consiglio comunale viene espropriato di sue competenze fondamentali, che vengono esercitate da un organo che si sovrappone ai rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti;

se non ritenga che il decreto ministeriale di nomina dei componenti il comitato di gestione frustra il disposto dell'articolo 128 della Costituzione, laddove esso riconosce l'autonomia degli enti comunali nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, mentre nel caso in questione con una normativa specifica i cittadini del comune della Maddalena e loro rappresentanti sono stati espropriati da compiti fondamentali di gestione del loro territorio assegnati ad un comitato di gestione dove siedono in maggioranza persone non residenti alla Maddalena.

(5-05210)

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

già con atto di sindacato ispettivo n. 4-06060, depositato il 16 dicembre 1996 e rimasto purtroppo senza risposta, veniva sollecitato un intervento che tentasse di verificare la correttezza dell'operato della commissione di manutenzione presso la corte di appello di Salerno nell'ambito della utilizzazione degli spazi, degli immobili e delle risorse destinati al settore giustizia nella città di Salerno;

in particolare, in seguito alla decisione della Commissione di manutenzione, nel settembre del 1996, veniva disposta l'acquisizione della proprietà ex-Sirti, di via Rafastia in Salerno, nella quale avrebbero dovuto essere allocati tutti gli uffici collegati alla pretura circondariale di Salerno (procura circondariale, cancelleria, uffici Gip ed aule di udienza);

a tutt'oggi, dopo aver provocato un impegno di spesa molto superiore ai 15 miliardi, nel fabbricato ex-Sirti è stata allocata la sola procura circondariale, risultando non utilizzati circa 2000 metri quadrati di superficie, per i quali, dal settembre 1996, la Commissione di manutenzione non ha specificato la destinazione, con uno sperpero di risorse pubbliche di una gravità inaudita;

su precisa indicazione della procura della Repubblica presso il tribunale, che purtroppo riesce a condizionare le decisioni della commissione di manutenzione, la stessa, con recente delibera del 18 settembre 1998, assunta con il parere contrario del rappresentante l'avvocatura salernitana, ha stabilito di richiedere l'acquisizione di un plesso recentemente ristrutturato a spese dell'azienda ospedaliera di Salerno, già utilizzato come ospedale ortopedico ma destinato al presidio infettivologico ad alta tecnologia (lotta contro l'Aids), al fine di occuparlo con il trasferimento dell'intero settore civile del tribunale di Salerno;

detto plesso, sito in località Torre Angellara, e quindi distante alcuni chilo-

metri dal centro di Salerno, determinerebbe, ove si arrivasse all'acquisizione, un impegno di spesa non inferiore ai 20 miliardi;

appare onestamente ridicola ed irresponsabile tale decisione, per una soluzione da tutti riconosciuta come transitoria;

infatti tra pochissimo tempo l'amministrazione comunale darà inizio ai lavori per la costruzione della cittadella giudiziaria, essendo stata già firmata in data 29 maggio 1998 la convenzione regolante i rapporti per la messa a disposizione dell'area individuata;

con l'entrata in vigore il 2 giugno 1999 della normativa sul giudice unico di primo grado, il tribunale di Salerno conseguirà una innegabile riduzione del contenzioso a livello centrale, essendo state individuate ben 5 sezioni distaccate;

risultano ancora disponibili circa 3000 metri quadrati in plessi a disposizione del tribunale di Salerno (di cui circa 2000 presso il fabbricato ex-Sirti ancora parzialmente inutilizzato);

sono già cominciati i lavori di consolidamento statico relativi al quarto piano del palazzo di giustizia di Salerno che consentiranno di disporre di altri 20 locali;

la destinazione dell'area nel quale sorge il plesso di Torre Angellara non risulta compatibile con la tipologia « edilizia giudiziaria », essendosi formalmente già opposta l'azienda ospedaliera interessata ad altra richiesta di acquisizione (per edilizia turistica) avanzata dall'amministrazione comunale di Salerno, ed essendo stato comunque già contratto un mutuo di oltre 16 miliardi (dei quali 6 già utilizzati) a carico dell'azienda che, recentemente, ha deciso di trasferire, d'intesa con il comune di Salerno, presso l'edificio di Torre Angellara il Sert già localizzato alla via Pio XI di Salerno;

alla luce di quanto sopra, appare irragionevole tentare di imporre una soluzione, che viene definita transitoria e che

ove realizzabile richiederà non meno di un anno di tempo, dalla quale deriverà un inutile sperpero di pubbliche risorse quantificabile complessivamente in circa 50 miliardi;

senza trascurare che la proposta ingiustificata — ad avviso dell'interrogante — avanzata dal rappresentante della procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, accettata dalla commissione di manutenzione con la deliberazione del 18 settembre 1998, ha determinato la legittima protesta della avvocatura salernitana che, dopo aver inutilmente chiesto per la soluzione della vertenza una opportuna e necessaria « conferenza dei servizi », ha proclamato un'astensione delle udienze per segnalare anche all'opinione pubblica un atteggiamento di prevaricazione e di arroganza che non ha precedenti —:

se, dovendosi ritenere che, nell'immediato, sarebbe possibile reperire ulteriori spazi trasferendo la procura presso il tribunale nel fabbricato ex-Sirti nel quale, come detto, risulta già allocata la procura circondariale, anche nella logica di anticipare di fatto una riforma già esistente che determinerà l'accorpamento delle procure, ritenga, oltre che disporre un immediato urgente sollecito intervento per l'indicazione di una corretta soluzione della vicenda, verificare l'adeguata utilizzazione degli spazi già a disposizione, anche nella logica di evitare sperperi di pubbliche risorse assolutamente non motivati, non necessari e non opportuni;

se voglia illustrare quale tipo di atteggiamento intenda assumere al fine di evitare che vengano ancora perpetrati atteggiamenti di incontestabile prevaricazione che, oltre a determinare uno sperpero di risorse pubbliche, fomentano contrapposizioni sociali aspre e violente tra le categorie interessate al problema, in un clima ancora carico delle forti tensioni conseguenti all'incredibile fuga dall'aula-bunker di Fuorni, senza considerare le legittime proteste dei commercianti i quali intravedono, in tale scriteriata soluzione il pericolo di uno spostamento considerevole

di un flusso di utenti verso la zona industriale di Salerno, cosa che determinerebbe « l'impoverimento commerciale » della zona centro. (5-05211)

CHINCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) la prima consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuate senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) la seconda consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti

operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: *Piemonte*: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; *Lombardia*: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; *Veneto*: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; *Emilia-Romagna*: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castel Maggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; *Marche*: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; *Sicilia*: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; *Sardegna*: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque piani-

ficcate le seguenti postazioni: *Piemonte*: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; *Lombardia*: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; *Veneto*: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; *Marche*: Frontignano, Montegaleone; *Sicilia*: Belmonte Mezzagrio, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sul-

l'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (5-05212)

COLLAVINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati sia Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti

operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l'ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del ministro delle comunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert; Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzona, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, Santa Giulietta di Casteggio; Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, San Zeno Monte Baldo, Torricelle Santa Sofia, Velo, Ventolone; Emilia-Romagna: Ca' del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo; Marche: Colle San Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo; Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde; Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque piani-

ificate le seguenti postazioni: Piemonte: Andorno Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa; Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche: Frontignano, Montefalcone; Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha

rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

per quali ragioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopraccitati;

per quali ragioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi. (5-05213)